

ART. 8

I Comitati Elettorali Locali e Provinciali devono essere costituiti almeno 30 giorni prima del giorno delle operazioni di voto, tranne che nei Congressi o nelle Assemblee nelle quali viene effettuata la votazione in cui vengono costituiti seduta stante.

Non costituisce ostacolo ad essere eletti l'appartenenza al Comitato Elettorale. Il Comitato Elettorale può essere integrato da un Rappresentante di ogni lista accolta.